



CEDAF S.a.s. di Fochesato Anna Maria e C.
39100 BOLZANO / BOZEN
Viale Druso 43 / Drususallee 43 - Tel. 0471 279663 - Fax 0471 279664
Codice fisc. - partita iva e Registro Imprese 01338620212
www.forest.it - cedaf@forest.it

Lettera circolare

Bolzano, 7 maggio 2014

Gentile Cliente,

di seguito esponiamo pagina della circolare Seac n. 117 di aprile riportante importanti novità per tutti i clienti che fatturano o fattureranno alla pubblica amministrazione.

A disposizione per qualsiasi necessità inviamo cordiali saluti.

Cedaf S.a.s.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. – Art. 25**ANTICIPAZIONE DECORRENZA DELL'OBBLIGO**

Come noto, dal 6.6.2014 decorre l'obbligo della fattura elettronica nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPAFL, ecc. – Informativa SEAC 22.4.2014, n. 112).

Per le **altre Amministrazioni pubbliche** la decorrenza, fissata al 6.6.2015, è ora anticipata al **31.3.2015**. È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell'obbligo per le **Amministrazioni locali**.

NUOVI DATI DA INDICARE IN FATTURA

Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere indicati:

- il **Codice identificativo di gara (CIG)**, salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
- il **Codice unico di Progetto (CUP)** per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.



In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.

CREDITI "COMMERCIALI" VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA – Art. 27, comma 1

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la **possibilità di comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle fatture / richieste di pagamento equivalenti emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI – Art. 39

Per effetto della modifica dell'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono **compensare le somme "da accertamento tributario"** dovute relativamente ad alcuni istituti deflatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i **crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012**.

Dalla citata disposizione è stato infatti **eliminato il riferimento ai crediti maturati fino a detta data**.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 40

È differito dal 31.12.2012 al **30.9.2013** il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il **30.9.2013**. ■